



# Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni

## A.C. 1012

Dossier n° 50 - Schede di lettura  
16 ottobre 2018

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1012
Titolo:	Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	26 luglio 2018
assegnazione:	3 ottobre 2018
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE

### Contenuto

La proposta di legge in esame disciplina le modalità per l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2020, di esperienze formative volontarie da svolgere nelle Forze armate, rivolte a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla medesima proposta di legge.

Al riguardo si ricorda che la legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano (resa effettiva dal 2004), con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa. La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si è realizzata, tuttavia, senza che sia stata abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che è stata soltanto "sospesa" e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, o l'insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate .

Nel 2000, anno di approvazione della richiamata legge n. 331 le Forze armate italiane erano composte da circa 265 mila uomini, il 44 per cento dei quali costituito da militari di leva. Nel 2001, con il decreto legislativo n. 215, è stato fissato l'obiettivo di raggiungere entro il 2021 un organico complessivo di 190 mila militari, obiettivo successivamente ridotto a 150 mila unità, da conseguire entro il 2024, dal decreto legislativo n. 8 del 2014, adottato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare (c.d" Legge Di Paola").

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame scopo dell'iniziativa è quello di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo svolto in ambito militare.

[Finalità della pdl](#)

In relazione alla proposta di legge in esame si segnala che, allo stato, non sono operative analoghe iniziative in ambito militare.

Al riguardo si ricorda che il comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha disposto l'**abrogazione**, a partire dal primo gennaio 2015, dell'articolo 565-bis del Codice dell'ordinamento militare che autorizzava le spese per la cosiddetta "**Mini naja**" inserita nel nostro ordinamento giuridico in virtù dei commi 5-bis e ss. del decreto legge n. 78 del 2010 il cui contenuto è stato

successivamente inserite nel Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010). Al riguardo, si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di **corsi di formazione a carattere teorico pratico presso le Forze armate**, di durata non superiore a tre settimane, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Si segnala, inoltre, che l'articolo 29 della legge di stabilità per il 2012 aveva novellato i commi 5-bis e 7-bis dell'articolo 55 del decreto legge n. 78/2010 relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata **la spesa di 7.500.000 euro per il 2012** e prevista una **spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013**. Successivamente, il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95 del 2012, aveva ridotto di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja". delle dotazioni finanziarie della cosiddetta "mini Naja". Si segnala, infine che in relazione alla disposizione normativa che ha disposto la soppressione della c.d. "**Mini naja**" la relativa relazione tecnica considerava il risparmio derivante dall'abrogazione della norma pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

In ambito europeo, per quanto concerne la Francia, nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018 il Governo ha approvato il progetto di istituzione di un servizio nazionale universale (service national universel) elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dal Generale Ménaouine e che, secondo i piani, dovrebbe essere reso operativo a partire dall'estate del 2019 ( cfr. L. Périer, *Service national universel: un mois obligatoire à 16 ans*, scheda sul sito del *Ministère des Armées*, 28-6-2018; Valérie Mazuir, *Service national universel: mode d'emploi* ("Les Echos", 30-4-2018, aggiornato il 20-7-2018).

Il progetto prevede:

- una prima fase **obbligatoria**, della durata di **1 mese**, per i giovani che abbiano compiuto i **16 anni** di età (maschi e femmine). Il mese sarà suddiviso in due periodi di 15 giorni l'uno: nelle prime due settimane i giovani alloggeranno presso un'unica struttura in modo da favorire la socializzazione tra ragazzi provenienti da ceti differenti (*brassage social*); nelle due settimane successive le attività da svolgere saranno personalizzate e si procederà alla formazione di piccoli gruppi
- una seconda fase su base **volontaria**, di durata variabile **da 3 a 12 mesi**, da svolgere **prima del compimento dei 25 anni di età**. In questo periodo il servizio può essere prestato presso le Forze Armate, la Gendarmeria, la sicurezza civile, nell'ambito dell'assistenza alle persone o all'interno di istituzioni culturali.

Nello specifico l'**articolo 1** della proposta di legge attribuisce al **Presidente del Centro alti studi per la difesa** (CASD) il compito di svolgere un **lavoro di ricerca, da consegnare al Capo di Stato maggiore della difesa** entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel cui ambito saranno prese in considerazione possibili iniziative formative rivolte a **cittadini italiani** di età compresa **tra diciotto e ventidue anni**, da svolgere presso i reparti e i comandi delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri per un **periodo minimo di permanenza di sei mesi**.

Il **Centro Alti Studi per la Difesa** (CASD) è l'organismo di **studio di più alto livello** nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa. E' organicamente ordinato in una Presidenza, che si avvale di uno Stato Maggiore per il supporto generale ed il coordinamento delle attività di interesse comune delle quattro componenti autonome: l'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) ed il Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI). Dal 1994 il Presidente del CASD ha assunto la carica di Presidente del Comitato dei Comandanti degli Alti Istituti di Formazione. Il Presidente del Centro dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (<https://www.difesa.it/SMD/CASD/Pagine/default.aspx>)

In sede di predisposizione del relativo lavoro di ricerca il Presidente del Centro alti studi per la difesa **sarà tenuto ad ascoltare** i direttori del Centro militare di studi strategici (**CEMISS**), delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (**DIS**), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (**AISE**) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (**AISI**),

In relazione ai richiamati soggetti si ricorda il Centro Militare di Studi Strategici (**CeMiSS**) svolge attività dirette allo studio di fenomeni di natura politica, economica, sociale, culturale, militare per soddisfare precise esigenze del Ministro della Difesa, degli Stati Maggiori e del Segretario Generale della Difesa. È costituito presso la stessa sede del CASD e posto alle dirette dipendenze del Presidente del CASD (<https://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/default.aspx>).

A loro volta le **Scuole Militari** (o Collegi militari) sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti percorsi formativi di [Liceo Classico](#), [Scientifico](#) e Scientifico Europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni (ovvero dal 1° Liceo per il classico e dal III° per lo Scientifico), con lo scopo di prepararli per l'accesso alle Accademie Militari. La tradizione delle Scuole Militari è nata con la Scuola Militare *Nunziatella* di [Napoli](#) (Esercito e Arma dei carabinieri) e la Scuola Navale Militare Francesco *Morosini* di [Venezia](#); in anni recenti, sono state riaperte la Scuola Militare *Teuliè* di [Milano](#) e la Scuola Militare Aeronautica *Douhet* di [Firenze](#). A loro volta le

Iniziativa in ambito europeo

Elaborazione di uno studio da parte del Presidente del CASD

**Accademie Militari** sono le istituzioni formative degli Ufficiali di carriera delle diverse Forze Armate; istituzioni in cui, oltre a conseguire un diploma di Laurea (che, in base all'Accademia ed al percorso di inquadramento scelto può essere in Scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, etc.), si riceve una formazione militare approfondita. Le Accademie Militari italiane sono l'Accademia dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, a Modena; l'Accademia dell'Aeronautica, a Pozzuoli; l'Accademia Navale, a Livorno; l'Accademia della Guardia di Finanza, a Bergamo.

Per quanto riguarda, infine, i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) si ricorda che ai sensi della legge 124 del 2007 tali organismi fanno parte, unitamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e all'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della medesima legge, ove istituita, del " Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica". In estrema sintesi Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (**DIS**) è l'organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata per l'esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative di AISE e AISI <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/dis.html>.

L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (**AISE**) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aise.html>.

A sua volta l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (**AISI**) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aisi.html>.

Con riferimento al **contenuto** del richiamato lavoro di ricerca **l'articolo 2** della proposta di legge individua una serie di elementi che dovranno essere presi in considerazione in sede di elaborazione delle proposte da parte del direttore del Casd e riguardanti il quadro generale dell'offerta formativa che si intende avviare.

Obiettivi dei percorsi formativi

Al riguardo, viene in primo luogo precisato che le singole iniziative da sottoporre al Capo di Stato maggiore della difesa **dovranno essere diversificate** a seconda dell'età dei partecipanti e del titolo di studio posseduto.

In secondo luogo si individuano le finalità che dovranno essere perseguite dai singoli percorsi formativi e il loro carattere teorico- pratico. L'articolo 2 della pdl in esame fa, infatti, riferimento sia all'approfondimento di argomenti di livello strategico riguardanti la politica di difesa e sicurezza nazionale e internazionale, sia:

1. l'organizzazione di **simulazioni** di possibili attacchi cibernetici coinvolgendo a tal fine personale dei *Computer Emergency Response Team* dello Stato maggiore della difesa, dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e della Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari.

Al riguardo si osserva che la struttura nazionale preposta alla difesa cibernetica consta di un livello tecnico-operativo che si basa sui *Computer Emergency Response Team* (Cert) che ogni singolo Dicastero si è dotato. In ambito Difesa ogni singola Forza armata si è realizzata il suo Cert. Il lavoro si svolge in maniera coordinata con la funzione del **Cert interforze**. In caso di situazioni di crisi, il Cert Difesa assume il coordinamento delle attività da porre in essere. Compito del Cert Difesa è quello di prevenire la minaccia cibernetica, rilevare le attività di natura malevola e reagire agli incidenti informatici.

A sua volta la **Scuola telecomunicazioni delle forze armate di Chiavari** è responsabile della formazione specialistica, della qualificazione, dell'aggiornamento ed dell'addestramento del personale civile e militare del Ministero della Difesa con particolare riferimento al settore delle Telecomunicazioni, della Telematica, della Sicurezza delle Informazioni (INFOSEC) e Custodia del materiale crittografico, dell'Informatica, della Cyber Defence e del Law & Forensics. Nell'ambito delle attività "Dual Use" svolge, in sinergia con altre Istituzioni dello Stato (Regioni, Polizia Postale, MIUR, ecc), attività di sensibilizzazione circa i pericoli derivanti da un uso inconsapevole delle risorse informatiche, internet e social network. L'Istituto concorre, infine, alla formazione e all'addestramento del personale appartenente ai Corpi Armati e ad altre Amministrazioni dello Stato e di quello in servizio presso FF.AA. di altri Paesi.

A sua volta il Centro di Eccellenza della NATO per la Difesa Cibernetica (CCDCOE – NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) di Tallinn, in Estonia è uno dei centri di eccellenza della Nato specializzato in tema di Cyber defence. Lo scorso aprile si è conclusa a Tallin la più grande ed avanzata esercitazione internazionale di Cyber Defense al mondo, con più di 1000 esperti provenienti da circa 30 differenti Nazioni e più di 2500 attacchi virtuali simulati. L'Italia ha partecipato con una squadra di informatici provenienti dalle Forze Armate. La Locked Shields è un'esercitazione che ha lo scopo di addestrare gli esperti del campo della sicurezza dei sistemi informatici nazionali attraverso una serie di simulazioni di attacchi cyber alle reti informatiche di una base militare: attacchi ad aeromobili a pilotaggio remoto, al sistema elettrico,

al sistema di comando e controllo ed altre infrastrutture operative essenziali per la sopravvivenza di una base militare.

2. la possibilità di partecipare assistere alle **esercitazioni** organizzate dal *Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence* dell'Alleanza Atlantica finalizzate a valutare le capacità di cooperazione delle organizzazioni partecipanti e perfezionare le procedure di scambio informativo in ambito nazionale e della NATO sui temi della difesa e sicurezza cibernetica.

Il tema **della difesa cibernetica** riveste un ruolo significativo nell'ambito delle diverse tematiche che dovranno essere trattate nei diversi percorsi formativi. Oltre alle richiamate simulazioni di possibili attacchi cibernetici, la lettera e) dell'articolo 2 della pdl in esame cita espressamente tra gli obiettivi da perseguire quello relativo allo **studio dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica** nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. Si specifica, inoltre, che in tale ambito dovrà essere acquisita una conoscenza approfondita del tema relativo all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche.

Approfondimenti  
in tema di  
difesa  
cibernetica

A questo riguardo si ricorda che da un punto di vista normativo il Dpcm 17 febbraio 2017 reca nuova direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. La direttiva definisce l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali. In particolare, sono individuati i compiti affidati a ciascuna componente istituzionale con competenze nel settore della sicurezza e della difesa cibernetica ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi. A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - *Network and Information Security*) al fine di conseguire un "livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea". La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS.

A completamento dell'attività di studio dovranno essere previsti **viaggi di studio** presso le maggiori istituzioni presenti in Europa ed incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

Ai sensi **dell'articolo 3** della proposta di legge, una volta ultimato il richiamato studio spetta al Capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

Individuazione  
da parte del  
Capo di stato  
maggiore della  
Difesa dei  
percorsi  
formativi da  
avviare

1. definire i diversi percorsi formativi da avviare a partire dal 1° gennaio 2020, individuando a tal fine, su tutto il territorio nazionale, il più ampio numero di strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative programmate.
2. determinare annualmente il numero dei frequentatori che possono essere ammessi ai diversi percorsi formativi.

Spetta, invece, ad un apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definire i criteri e le modalità per la selezione dei candidati. Tali criteri dovranno essere idonei a "far emergere sia l'effettivo interesse dei candidati al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, sia il possesso delle necessarie competenze".

In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il motivo per il quale il decreto del Ministro della

difesa deve precedere, da un punto di vista temporale, la definizione dello studio di cui al precedente articolo 2. Analoga verifica appare utile in relazione ai termini previsti dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 5.

Per quanto riguarda, invece, i **requisiti per la partecipazione** ai percorsi formativi, **l'articolo 4** fissa il principio generale secondo il quale possono presentare domanda i cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non in servizio quali volontari nelle Forze armate.

Requisiti per la partecipazione

L'articolo 4 prevede, inoltre, l'assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi, l'assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di licenziamento dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare. L'aspirante partecipante non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non deve aver tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda i **benefici connessi** al superamento con esito positivo del percorso formativo l'articolo 5 prevede che al termine del corso l'amministrazione della difesa rilasci un attestato volto a certificare l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato è utilizzabile, in via generale, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate.

Benefici connessi al rilascio dell'attestato di partecipazione

Nello specifico la richiamata **attestazione**:

a) costituisce **titolo valutabile** ai fini della **nomina ad ufficiale di complemento**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#);

riserva selezionate delle Forze armate

L'articolo 674 del d. lgs n. 66 del 2010 disciplina l'istituto della "**riserva selezionata**". La Riserva Selezionata è costituita da un bacino di personale, composto da uomini e donne in possesso di particolari professionalità di interesse per le Forze Armate, non compiutamente disponibili nell'ambito delle stesse.

Nello specifico i professionisti provenienti dalla vita civile, che siano in possesso dei requisiti previsti e siano disponibili ad eventuali richiami in servizio a tempo determinato per l'impiego sul territorio nazionale e all'estero possono presentare istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata, **previa nomina ad Ufficiale di complemento** ai sensi dell'art. 674 del Codice dell'ordinamento militare. A questi ultimi viene conferita senza concorso – previa sottoscrizione della disponibilità ad essere richiamati alle armi sul territorio nazionale ovvero all'estero – la nomina ad Ufficiale di complemento. Tale nomina costituisce un provvedimento di "natura eccezionale" che può essere adottato nei confronti di "cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze Armate.

b) consente **l'acquisizione di crediti formativi** universitari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Crediti formativi universitari

La disciplina generale sul riconoscimento dei crediti formativi universitari è recata dall'art. 1, co. 1, lett. l), e dall'art. 5 del DM 270/2004, concernente l'autonomia didattica degli atenei.

Ai sensi di tali disposizioni, in particolare:

1. per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente ;
2. al CFU corrispondono, di norma, 25 ore di impegno complessivo per studente ;
3. la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti .

Le università possono riconoscere come CFU, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Questa previsione era già presente nell'art. 2, co. 147, del D.L. 262/2002 (L. 286/2002), in base al quale – a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, co. 1, della L. 240/2010 - il numero di tali specifici crediti non può essere superiore a dodici.

Lo stesso art. 14, co. 1, della L. 240/2010 ha, altresì, previsto che il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e che sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Inoltre, ha disposto che le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale

assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Ha, altresì, previsto che le modalità attuative e le eventuali deroghe a tali previsioni, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni previste dall'art. 3 della stessa L. 240/2010, devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri competenti. Il decreto non risulta intervenuto.

Per completezza, si ricorda, infine, che l'art. 22, co. 13, della L. 448/2001 – come modificato dal già citato art. 2, co. 147, del D.L. 262/2006 - ha disposto che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione - compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze - può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio universitari. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

**L'articolo 5** detta, infine, la norma concernente **copertura finanziaria** del provvedimento.

Copertura  
finanziaria

Al riguardo, la disposizione fissa il principio generale in forza del quale le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Limitatamente all'organizzazione di esperienze formative funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 (ovvero la partecipazione a viaggi di studi presso le maggiori istituzioni presenti in Europa), si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

## Relazioni allegare o richieste

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata la sola relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera d) di tale articolo attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di di difesa e Forze armate.